MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL28/03/2020.
Allegato alla determinazione dei Servizi Sociali n° 49 del 29/04/2020

COMUNE DI PETROSINO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per le misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestici, bombole del gas) a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3)

REDDITO ZERO-SICILIA

TRA

Comune di Petrosino
con sede in Piazza della Repubblica, s.n.c.
CAP 91020 Petrosino (TP)
C.F. 82007940818 - Partita IVA 00584590814
in persona del Responsabile del settore servizi sociali ad interim rag. Dorotea GIACALONE

E

la società _____
con sede in _____
CAP 91020Petrosino (TP)
C.F._____ - Partita IVA_____
in persona del proprio Legale rappresentante _____

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTI i Decreti Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato Decreto Legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., recante oggetto "*Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della Regione*", con la quale al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, è stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 2014/2020 e del POR FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1 Azione di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di euro, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro, nei termini di cui alla nota prot. n. 3709 del 28 marzo 2020, a firma congiunta dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e dell'Istruzione e della Formazione professionale, costituente allegato alla predetta Deliberazione;

PRESO ATTO che il comune di Petrosino è individuato nella tabella *"Contributo per beni di prima necessità"*, allegata alla sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020, quale ente destinatario di un contributo complessivo di € 162.540,00 (*Euro centosessantaduemilacinquecentoquaranta,00*);

VISTO che la predetta Deliberazione ha dato mandato al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di porre in essere i necessari adempimenti per l'erogazione ai Comuni dei 30 milioni di euro di fondi FSE (30% della quota di riparto per Comune di cui alla Tabella "*Contributo per beni di prima necessità*"), nel più breve tempo possibile e in anticipazione nella misura massima possibile;

VISTO il D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - ha approvato lo schema di ripartizione tra i Comuni (Allegato 1)delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della quota di riparto prevista nella tabella *"Contributo per beni di prima necessità"*allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e sopra menzionata;

PRESO ATTO che il comune di Petrosinoè stato individuato nell'*Allegato 1* del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 - Schema di riparto tra i Comuni delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 per le "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19" - ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, al numero 382 nella qualità di ente beneficiario diun contributo, in misura pari al 30 % della quota di riparto, e, pertanto, pari a€ 48.762,00 (*Euro quarantottomilasettecentosessantadue,00*);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020, le risorse trasferite agli enti beneficiarisono subordinate alla restituzione dell'Atto di Adesione, sottoscritto con firma digitale;

VISTO l'Atto di Adesione, sottoscritto dalle parti interessate in data **21 aprile 2020**, con il quale il comune di Petrosino si è impegnato, nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, a pubblicare apposito Avviso, finalizzato all'assegnazione di buoni spesa/voucher per l'acquisto di beni di prima necessità nonché ad assegnare i buoni spesa/voucher in questa fase emergenziale, fino ad esaurimento dell'importo trasferito, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19;

VISTO l'Avviso Pubblico REDDITO ZERO-SICILIAa favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da Codiv-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta l'assegnazione di buoni spesa per l'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale, bombole del gas)a valere sulle risorse messe a diposizione dal

programma operativo FSE Sicilia 2014-2020, (asse 2 inclusione sociale - priorità di investimento 9.i) - obiettivo specifico 9.1 - azione di riferimento 9.1.3);

RICHIAMATO l'art. 119[1] del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sui *Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*, il quale prevede la possibilità, per gli Enti locali, di stipulare accordi di collaborazione;

VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse mirato alla formazione di un elenco di esercenti che voglio aderire alla presente iniziativa

RICHIAMATO l'art. 24[2] del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sulla *Firma digitale*;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

- Oggetto ed impegni delle Parti -

1. Con il presente Accordo di collaborazione le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa e disciplinare i reciproci impegni.
2. In particolare le Parti si impegnano a realizzare le fasi di propria competenza del progetto, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 3.

Articolo 2

- Definizioni–

1. I termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date nel seguente articolo:
    a. **Amministrazione Contraente/ Committente**: Comune di Petrosino con sede in Piazza della Repubblica, s.n.c., CAP 91020 Petrosino (TP) - C.F. 82007940818 - Partita IVA 00584590814;
    b. **Fornitore**: impresa affidataria;
    c. **Accordo di Collaborazione:** l'accordo avente ad oggetto la fornitura del servizio in oggetto mediante buoni spesa, stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore;
    d. **Buono spesa:** documento di legittimazione in forma cartacea che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, la cessione di prodotti di gastronomia per il consumo o l'acquisto di beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
    e. **Valore nominale:** il valore del buono spesa, pari ad Euro 10,00 (*dieci,00*), 20,00 (*venti,00*) o 50,00 (*cinquanta,00*), che esprime la capacità di acquisto del buono spesa presso gli esercizi convenzionati;

[1] Ai sensi dell'art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - «*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni- 1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.*».

[2] Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - «*1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.*

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

f. **Utilizzatore:** soggetti aventi diritto alla prestazione del servizio in oggetto, legittimati dall'Amministrazione competente;

g. **Esercizi:** gli esercizi in grado di fornire beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale, bombole del gas) e che svolgono le attività rientranti nelle seguenti tipologie:

- CODICE ATECO 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande;
- CODICE ATECO 47.11.10 Ipermercati
- CODICE ATECO 47.11.20 Supermercati
- 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- CODICE ATECO 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- CODICE ATECO 47.22 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne in esercizi specializzati;
- CODICE ATECO 47.24 Commercio al dettaglio di pane e similari
- CODICE ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.
- CODICE ATECO 47.73.10 Farmacie
- CODICE ATECO 47.78.40 Vendita Bombole per gas da cucina

h. **Termine massimo di pagamento agli esercenti**: termine massimo entro il quale la società di emissione dei buoni spesa si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli esercizi.

Articolo 3

- Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento -

1. L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, di eseguire l'erogazione delle prestazioni in termini di cessione di beni di prima necessità sopra indicato, di importo pari a quanto stabilito nel buono spesa rilasciato dall'Amministrazione in oggetto, in favore dei soggetti aventi diritto e legittimati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel seguente accordo.
2. È designato il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, nella persona della sig.ra Zerilli Rosa, in qualità di Responsabile del procedimento Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 4

- Definizione del buono spesa -

1. Il buono spesa (*cfr. fac-simile*) sarà contraddistinto dai seguenti dati:
   a. **Amministrazione competente al rilascio**: Comune di Petrosino;
   b. **Causale**: Emergenza Coronavirus Reddito Zero Sicilia - FSE Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020;
   c. **Importo**: valore economico del buono (10,00 (dieci,00) , 20,00 (venti,00) o 50,00 (cinquanta,00) Euro);
   d. **Numero di serie**: numero di serie identificante, univocamente, il buono;

e. **Utente:**beneficiario al quale viene consegnato il suddetto buono, individuatocon i seguenti dati nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza;
f. **Data di rilascio:** data nella quale viene rilasciato il buono spesa da parte dell'Amministrazione competente;
g. **Timbro e Firma dell'Economo Comunale.**: timbro e firma dell'Economo Baudanza Vincenza
h. **Timbro antifrode**: punzonatura antifrode apposta dall'Amministrazione Comunale che attesta l'originalità del buono spesa;
i. **Timbro e Firma esercente;**
j. **Data di utilizzo:** data di utilizzo del buono spesa;
k. **Firma utilizzatore;**

.

2. Non saranno riconosciuti gli importi dei buoni incompleti o carenti dei dati di cui sopra o che presentino manomissioni, lesioni o illeggibili. L'esercente deve farsi consegnare dall'utilizzatore l'originale del buono, che possegga il timbro dell'Ente e la firma dell'Economo comunale e tutte le indicazioni descritte nel comma 1 del presente articolo 4. Il comune non rimborserà, all'esercente, buoni prodotti in copia. Si raccomanda di prestare la massima attenzione al momento del ritiro alle varie casse dell'esercizio.

FAC SIMILE BUONO PASTO – FRONTE

FAC SIMILE BUONO PASTO - RETRO

Articolo 5

- Obblighi ed adempimenti a carico dell'impresa -

1. L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle vigenti normative in materia nonché nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo di Collaborazione.

2. L’impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.
3. L’impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la presente Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’impresa si obbliga a consentire alla Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente accordo, impegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’impresa si impegna a garantire:
    a. la spendibilità dei buoni spesa, presso il proprio esercizio commerciale, finalizzati all’acquisto di prodotti alimentari, cibo e bevande, propedeutici al corretto sostentamento umano, nonchèbeni di prima necessità (prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas), intendendosi esclusi prodotti non strettamente rispondenti ai requisiti di cui sopra (bevande alcoliche, tabacchi, etc, prodotti per la bellezza.);
    b. la corretta tracciabilità dei flussi finanziari nonché l’esaustiva individuazione del bene, attraverso l’emissione degli scontrini fiscali riportante la dicitura volta a determinare in maniera univoca la natura necessaria del bene acquistato.
6. In caso di inadempimento da parte dell’impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento in danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.
7. Ai fini della corretta rendicontazione, effettuata con cadenza settimanale, è fatto obbligo all’impresa la trasmissione dei buoni spesa con allegata copia della relativa ricevuta fiscale, comprovante l’acquisto ed attestante la descrizione dei beni acquistati, possibilmente allegare al buono la copia dello scontrino fiscale con l’indicazione dei beni venduti. Il pagamento all’esercente verrà effettuato dal comune entro e non oltre giorni 30 dalla rendicontazione di cui al precedente capoverso.

Articolo 6

- Controversie -

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile la definizione in via bonaria, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Marsala.
2. Al presente accordo si applica, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 7

- Validità-

1. La validità del presente accordo è subordinata al perdurare delle condizioni del presente stato di emergenza, secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, della deliberazione della Giunta Regionale n° 124/2020 e nel D.D.G. n° 304/2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune.
2. Ai sensi dell’art.15, co. 2 e 2bis, della legge n.241/1990 come recepita nella Regione Siciliana con L.R. n.10/1991, il presente accordo di collaborazione deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto e sottoscritto, anche con firma digitale.

Articolo 8

- Verifica di conformità -

1. L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di effettuare controlli, ai fini della verifica della corretta esecuzione del presente accordo.
2. L’impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire all’Amministrazione tutte le informazioni di dettaglio necessarie per l’attività della stessa.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o informa semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione del presente accordo.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’impresa.

5. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione del presente servizio, siimpegna a rilasciare certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 8

- Trattamento dei dati personali -

6. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente legislazione in materia, e si svolgerà comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su sei facciate per intero e quanto della presente,condiviso dalle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (C.A.D.).

Le parti verificano che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Per il Comune di Petrosino
Il Responsabile del settore servizi sociali ad Interim
Rag. Dorotea GIACALONE(*)

Per l'impresa

_____

Il Legale Rappresentante

_____

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa